



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

ORDINANZA N. 61 DEL 29/12/2020

Proponente: Area 2 Servizi alla persona e gestione del territorio

**PROROGA FINO AL 31 MARZO 2021 DELL'ORDINANZA SINDACALE
N. 42/2020 AVENTE AD OGGETTO "ADOZIONE DELLE MISURE
OGGETTO: TEMPORANEE DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI
CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI STAGIONE
2020 – 2021"**

LA SINDACA

PREMESSO CHE

- grazie ai numerosi dati disponibili è sempre più consolidata la conoscenza circa la distribuzione spaziale e temporale/stagionale dell'inquinamento da polveri sottili sul nostro territorio, evidenziando lo spiccato andamento stagionale dovuto alle condizioni meteo climatiche che incidono in modo preponderante rispetto ad altri fattori;
- l'inquinamento da polveri sottili si caratterizza per la scala interregionale di diffusione, di trasporto e di formazione chimico-fisica. In particolare, in pianura Padana, tipicamente nel periodo invernale, si registrano frequentemente livelli di concentrazione di PM10 e PM2.5 simili, con andamenti temporali praticamente coincidenti, dal Piemonte al Veneto;
- tali polveri possono essere di origine primaria e secondaria; primaria quando sono emesse direttamente dalla sorgente inquinante (traffico, industria, ma anche fonti naturali, quali lo stesso aerosol marino), secondaria quando si formano a partire da altre sostanze presenti in atmosfera a causa di determinate reazioni chimico fisiche;
- sulla base di un'esperienza più che decennale in materia di applicazione di provvedimenti di limitazione al traffico veicolare e all'esercizio degli impianti di riscaldamento, risulta più efficace – in termini di riduzione delle emissioni - l'adozione di provvedimenti di tipo strutturale

RICHIAMATE

- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il Decreto Lgs 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della Direttiva 2008/50/CE;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato con Deliberazione di Giunta n. 2130 del 23 ottobre 2012 il "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" dove il Comune di Mirano risultava essere inserito nella zona Pianura e capoluogo bassa pianura, codice IT0513;

VISTE:

- la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 2811 del 30 dicembre 2013 che ratifica un "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria e contiene una serie di misure a breve, medio e lungo termine da attuare in modo omogeneo nell'intero bacino regionale padano al fine di far fronte alle criticità conseguenti alla scarsa dispersione degli inquinanti atmosferici";
- la Delibera di Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016 con cui si approva l'aggiornamento del Piano



COMUNE DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) e si individuano misure strutturali e permanenti da attuare su aree vaste – di breve, medio e lungo periodo – la cui adozione consente di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

- la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 836 del 6 giugno 2017 con la quale si approva il “nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano” sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;

PRESO ATTO CHE il nuovo Accordo è stato siglato il 9 giugno 2017 e che la ratifica di un nuovo Accordo a scala interregionale si è reso necessario in quanto:

- le Regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) presentano specifiche condizioni orografiche e meteorologiche (con scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria;
- la Commissione europea ha avviato pertanto due procedure di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 sul territorio italiano e del biossido di azoto;
- per quanto concerne il Veneto la procedura di infrazione riguarda le seguenti zone: IT0508 “Agglomerato di Venezia” di cui Mirano non faceva parte; IT0509 “Agglomerato Treviso”; IT0510 “Agglomerato Padova”; IT0511 “Agglomerato Vicenza”, IT0512 “agglomerato Verona”; IT0513 “Pianura e Capoluogo bassa Pianura”, IT0514 “Bassa Pianura e Colli”;

CONSIDERATO CHE:

- nelle procedure di infrazione comunitaria in atto, assume particolare rilievo l'individuazione dei termini finali entro cui è prevedibile assicurare il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria delle zone del territorio, con la conseguenza che una riduzione di tali termini avrebbe un effetto molto importante per l'esito delle procedure;
- in caso di permanenza dei superamenti in atto, una sentenza di condanna da parte della Corte di giustizia comporterebbe in futuro oneri economici di entità molto rilevante e la possibile riduzione dei Fondi Strutturali per l'Italia;

PRESO ATTO CHE la Deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 1500 del 16/10/2018 demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sulle linee del coordinamento dei TTZ;

RILEVATO CHE:

- la Regione del Veneto il 14 febbraio 2020 ha trasmesso ai Tavoli Tecnici Zonali la nota recante ad oggetto “Revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155. Trasmissione documentazione per presa d'atto” al fine di informare tutte le Amministrazioni locali delle modifiche puntuali apportate alla precedente zonizzazione approvata



COMUNE DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

con DGRV 2130 del 23.10.2012 e confluita nell'aggiornamento del Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 16.04.2016.

- La zonizzazione individua la "Zona IT0517 - Agglomerato Venezia" che ricomprende i Comuni di Marcon, Martellago, Mira, Quarto d'Altino, Scorzè, Spinea e Venezia, e le zone "IT0522 – Pianura" e "IT0523 – Zona costiera e colli" con i restanti comuni.
- la Regione Veneto, in occasione della seduta del 9 luglio 2020 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS), ha illustrato la "Presentazione degli studi Arpav su effetti lockdown e Covid-19" quale occasione storica per tutte le agenzie ambientali per osservare gli effetti dell'impatto antropico sull'ambiente;
- tali studi sono arrivati alla conclusione che l'effetto del lockdown sulle concentrazioni di PM10 legato alla drastica riduzione dei veicoli circolanti sulla qualità dell'aria è risultato modesto. Infatti non si è registrato un calo proporzionale tra le concentrazioni degli inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili rilevate nell'aria e la quantità dei veicoli circolanti;
- nel corso della stessa riunione è stato comunicato che tra le Regioni del bacino padano era in corso un confronto finalizzato a valutare il differimento di quanto previsto dall'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria riguardo al blocco della circolazione dei mezzi euro 4 diesel sia in considerazione della difficile situazione economica della popolazione sia a causa delle misure di distanziamento fisico connesse alla emergenza sanitaria che prevedono una ridotta capacità di carico da parte dei mezzi pubblici.
- in occasione della seduta del 11 agosto 2020 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) ha confermato la decisione presa dalle Regioni del bacino padano, ossia di posticipare il blocco dei veicoli euro 4, previsto per il 1 ottobre 2020, al 1 gennaio 2021, ferma restando la volontà di continuare a lavorare sulle limitazioni delle emissioni prodotte dal traffico, dal riscaldamento domestico e dall'agricoltura, come riportato nel relativo verbale trasmesso al Tavolo Tecnico Zonale (Città metropolitana di Venezia) in data 14.09.2020.

DATO ATTO CHE i livelli di allarme verranno comunicati da ARPA alle Amministrazioni pubbliche interessate e gli stessi sono, comunque, rilevabili dalla relativa pagina web
https://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php;

VISTO CHE l'Accordo prevede altresì che le misure temporanee ed omogenee si attivino in funzione del livello di allerta per il PM10 raggiunto e sono modulate su tre livelli:

- **LIVELLO DI NESSUNA ALLERTA – VERDE:** numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ inferiore a 4;
- **LIVELLO DI ALLERTA 1 – ARANCIO:** attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
- **LIVELLO DI ALLERTA 2 – ROSSO:** attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui giorni dieci giorni antecedenti;

Il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee si basa sulla verifica e comunicazione ai comuni da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. In base al livello di allerta raggiunto si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;



COMUNE DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

RILEVATO CHE:

- la stazione di riferimento con stima modellistica si trova nel comune di Mirano;
- dalla stagione invernale 2020-2021, con l'aggiornamento sopra richiamato della zonizzazione in Veneto ai sensi del D.Lgs 155/2010, la comunicazione da parte di ARPAV verrà inviata a tutti i comuni della Città Metropolitana di Venezia;
- i comuni appartenenti all'agglomerato di Venezia e quelli con più di 30.000 abitanti sono tenuti al rispetto sia delle misure relative alla circolazione veicolare che a quelle relative agli impianti termici, abbruciamenti e spandimenti di liquami zootecnici per i livelli di allerta VERDE, ARANCIO e ROSSO,

CONSIDERATO quanto emerso nel corso del Tavolo Tecnico Zonale della Città Metropolitana di Venezia nella seduta del 24 giugno 2020 giusto verbale trasmesso nel corso del quale è stato preso atto della nuova zonizzazione della Regione Veneto sopra richiamata e del Tavolo Tecnico Zonale del 25 settembre 2020, durante il quale è stato confermato l'intendimento di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione di misure di limitazione nell'ambito metropolitano, confermando che, anche nei comuni con meno di 30.000 abitanti, si applicano le misure relative agli impianti termici, abbruciamenti e spandimenti di liquami zootecnici per il livello di allerta VERDE.

DATO CHE a livello locale il Sindaco può adottare interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre ulteriormente i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

PRESO ATTO che il Comune di Mirano rientra nell'ambito di applicazione di alcune delle misure temporanee e omogenee previste dal "Nuovo Accordo di Bacino Padano" essendo lo stesso inserito nella Zona Pianura codice IT0522, mentre rientra nella Zona Mirano per quanto riguarda la stima modellistica;

RITENUTO comunque di attuare su base volontaria, anche per la stagione 2020-2021, le stesse misure previste per i comuni dell'Agglomerato Venezia;

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione comunale intende:

- dare attuazione alle misure temporanee individuate nel suddetto Accordo di programma;
- informare i cittadini sulle misure sia permanenti che temporanee a tutela della qualità dell'aria;
- garantire la massima diffusione delle buone pratiche quotidiane a tutela della qualità dell'aria e della salute;

VISTA la DGC N. 163 del 29/09/2020 ad oggetto "ATTUAZIONE DEL "NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE DI RISANAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL BACINO PADANO". LINEE D'INDIRIZZO AGLI UFFICI PER L'ADOZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI. MISURE DIRETTE STAGIONE 2020 – 2021";

CONSIDERATO CHE con la delibera di cui sopra l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di applicare le misure temporanee e omogenee indicate nella parte dispositiva della presente ordinanza dal 5 di ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, per quanto riguarda le limitazioni degli impianti termici, combustioni all'aperto e



COMUNE DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

spandimento liquami, dal 5 di ottobre 2020 al 31 dicembre 2021, con sospensione dal 19 al 26 dicembre 2020 per quanto riguarda le limitazioni al traffico in attesa di ulteriori comunicazioni da parte del CIS riguardanti il secondo trimestre della stagione termica 2020-2021. Dal 27 dicembre al 31 dicembre 2020 le limitazioni torneranno ad operare solo se dovesse scattare il livello di allerta rosso;

VISTA la comunicazione della Città Metropolitana del 30/09/2020 prot. com. 39224/2020 del 01/10/2020

VISTA LA DGR N. 1355 DEL 16/09/2020

VISTI:

- il D. Lgs. 155/2010 “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);
- il DPR n. 74/2013 titolato “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 192/2005”, in particolare l’art. 5 comma 1;
- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
- D.M. Ministero Dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 novembre 2017, n. 186 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- l’art. 33 della Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e s.m.i.;
- la deliberazione n. 90 del 19 aprile 2016 con cui il Consiglio Regionale ha approvato l’aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera, documento di programmazione organizzato secondo la valutazione preliminare della qualità dell’aria nel territorio regionale, la zonizzazione del territorio e l’identificazione delle aree di intervento, l’individuazione dei settori prioritari di intervento ovvero il settore trasporti, il settore energetico e quello dei rifiuti;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 contenente indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell’art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006;
- la DGRV n. 1908 del 29 novembre 2016 relativa alla classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati da biomassa legnosa, ai fini dell’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria;
- la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 836 del 6 giugno 2017 con la quale è stato approvato il “nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”;
- la Deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 1500 del 16/10/2018 che demanda ai Comuni l’attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell’aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sulle linee del coordinamento dei TTZ

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000

VISTA l’ordinanza sindacale n. 42 del 02/10/2020 in vigore fino al 31/12/2020

VISTA la comunicazione del Tavolo Tecnico Zonale del 22/12/2020 con la quale si propone alle



COMUNE DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

Amministrazioni non obbligate ad adottare i relativi provvedimenti restrittivi per il traffico (ovvero al di fuori dell'Aggregato Venezia, oltre San Donà di Piave e Chioggia) di procedere con la proroga, ove necessario, delle ordinanze in vigore fino al 31 marzo 2021

ORDINA

La proroga fino al 31 marzo 2021 dell'ordinanza n. 42/2020 con le disposizioni rivolte a tutta la cittadinanza, alle ditte, enti, attività e/o associazioni presenti nel territorio che di seguito si indicano, rispettivamente per i livelli **VERDE**, **ARANCIO**, **ROSSO**:

A) LIMITAZIONI IMPIANTI TERMICI, COMBUSTIONI ALL'APERTO, SPANDIMENTO LIQUAMI ZOOTEKNICI NEL PERIODO DAL 1 GENNAIO 2021 AL 31 MARZO 2021

LIVELLO VERDE

- 1) che la temperatura ambiente (intesa come temperatura media dell'aria, misurata nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) non sia superiore a:
 - a) 17°C (+ 2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili
 - b) 19°C (+ 2°C di tolleranza) per tutti gli altri edificifatta eccezione per gli edifici di cui all'art. 4, c. 5 del DPR 74/2013;
- 2) la riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall'art. 4 c. 2 del D.P.R. 74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici e dei cosiddetti "apparecchi" per il riscaldamento quali stufe, caminetti ecc. alimentati a combustibili liquidi o solidi;
- 3) il divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomasse legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle (così come classificati dalla DGRV n. 1908/2016) ad eccezione della possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomasse legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo;
- 4) il divieto di combustione (c.d. abbruciamento) all'aperto, in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art. 182 comma 6 bis del D. Lgs. 152/2006, ad eccezione della necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali

LIVELLO ARANCIO

In aggiunta alle limitazioni previste dal livello verde il divieto di:

- 1) qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto compresi i barbecue e fuochi d'artificio
- 2) spandimento liquami zootecnici (in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe)



COMUNE DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

LIVELLO ROSSO

In aggiunta alle limitazioni previste dal livello verde e arancio il divieto di:

utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomasse legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle (così come classificati dalla DGRV n. 1908/2016) ad eccezione della possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomasse legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo;

B) LIMITAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE SUL TERRITORIO COMUNALE RICADENTE ALL'INTERNO DEL PERIMETRO INDIVIDUATO NELL'ALLEGATA PLANIMETRIA CHE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE ORDINANZA NEL PERIODO DAL 7 GENNAIO 2021 AL 31 MARZO 2021

LIVELLO VERDE

1 - Nessuna allerta LIVELLO "VERDE" :

1.1 divieto di circolazione dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per le seguenti categorie di veicoli:

1.1.1 ciclomotori e motocicli euro 0 a due tempi;

1.1.2 autovetture ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0 + 1;

1.1.3 autovetture ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0+1+2+ 3;

1.1.4 veicoli commerciali alimentati a diesel Euro 0+1+2+ 3;

1.2 di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e i treni e/o locomotive con motore a combustione

LIVELLO ARANCIO

2 - Allerta LIVELLO 1 "ARANCIO" :

2.1 divieto di circolazione **tutti i giorni** dalle ore 8:30 alle ore 18:30, per le seguenti categorie di veicoli:

2.1.1 ciclomotori e motocicli euro 0 a due tempi;

2.1.2 autovetture ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0 + 1;

2.1.3 autovetture ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0+1+2+ 3+4;

2.1.4 veicoli commerciali alimentati a diesel Euro 0+1+2+ 3;

2.2 di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, i veicoli merci



COMUNE DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

durante le fasi di carico/scarico, gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e i treni e/o locomotive con motore a combustione

LIVELLO ROSSO

3 - Allerta LIVELLO 2 “ROSSO” :

3.1 divieto di circolazione **tutti i giorni** per le seguenti categorie di veicoli:

3.1.1 ciclomotori e motocicli euro 0 a due tempi dalle ore 8:30 alle ore 18:30;

3.1.2 autovetture ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0 + 1 dalle ore 8:30 alle ore 18:30;

3.1.3 autovetture ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0+1+2+3+4 dalle ore 8:30 alle ore 18:30;

3.1.4 veicoli commerciali alimentati a diesel Euro 0+1+2 + 3 dalle ore 8:30 alle ore 18:30;

3.1.5 veicoli commerciali alimentati a diesel Euro 4 dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

3.2 Divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e i treni e/o locomotive con motore a combustione.

4 I livelli di allerta 1 ARANCIO e 2 ROSSO si attivano in relazione al superamento dei limiti di concentrazioni di PM10 nell'aria. A tal fine ARPAV provvede ad emanare e diffondere agli uffici comunali preposti apposita informativa inerente il superamento dei limiti nonché a comunicare l'avvenuto rientro nei limiti di norma.

5 Il presente provvedimento è da ritenersi sospeso, qualora comunicato dai preposti uffici comunali, in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale.

6. modifiche alle misure di limitazione per l'anno 2021 verranno adottate a seguito di eventuali ulteriori comunicazioni da parte del CIS riguardanti il secondo trimestre della stagione termica

7 Sono attive le seguenti deroghe alle limitazioni al traffico valide in occasione di “nessuna allerta” ovvero a LIVELLO VERDE:

7. Derghe alle limitazioni al traffico valide in occasione di nessuna allerta livello VERDE:

- a) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio – gas metano;
- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di



COMUNE DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

titolo autorizzatorio;

e) veicoli adibiti a compiti di soccorso sanitario, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;

f) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;

g) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario

h) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di titolo autorizzatorio del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;

i) veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;

j) veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti (cosiddetto car-pooling);

k) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;

l) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;

m) veicoli appartenenti alle categorie "L2" (ciclomotore tre ruote) e "L5" (triciclo) riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);

n) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;

o) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);

p) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;

q) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs 285/92;

r) veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;

Sono ulteriormente escluse le seguenti categorie dotate di apposita attestazione e/o idonea documentazione specifica da attestare tramite autocertificazione:

s) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;

t) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;

u) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;

v) veicoli appartenenti a enti pubblici o enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;

w) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità,



COMUNE DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

- x) veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel piano del commercio su area pubblica del comune;
- y) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza (eventuale modulistica allegata);
- z) veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo dell'inizio e della fine degli allenamenti muniti di chiara identificazione (logo della società);
- aa) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- bb) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili.
- cc) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
- Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alla ZTL e alle modalità carico e scarico delle merci.

8 Deroghe alle limitazioni al traffico valide in occasione di allerta LIVELLO ARANCIO e LIVELLO ROSSO:

Tutte le deroghe di cui al punto 7 valide per il livello VERDE con le seguenti modifiche alla deroga j) e alla deroga w):

- a) veicoli che effettuano car-pooling, che trasportano almeno 4 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
- b) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di proprietà di conducenti residenti nel Comune di Mirano che abbiano compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità,
- Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alla ZTL e alle modalità carico e scarico delle merci.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento per la parte B) relativa alle limitazioni al traffico veicolare

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella parte B) relativa alle limitazioni al traffico veicolare della presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

INVITA

- a. i gestori di esercizi commerciali e di edifici con accesso al pubblico, a chiudere le porte di accesso per evitare dispersioni termiche.
- b. gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

AVVERTE

Che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche.

DISPONE

Che gli Uffici/Servizi comunali, ciascuno per la parte di competenza, provvedano all'informazione



COMUNE DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

riguardante le limitazioni di cui alla presente ordinanza ed alla predisposizione e collocazione della segnaletica stradale

SANZIONI PREVISTE

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite:

- con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00 per la violazione alle disposizioni indicate nella parte A) LIMITAZIONI IMPIANTI TERMICI, COMBUSTIONI ALL'APERTO, SPANDIMENTO LIQUAMI ZOOTECHNICI della presente ordinanza
- con la sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada per la violazione delle disposizioni indicate nella parte B) LIMITAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE della presente ordinanza

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Il presente provvedimento verrà trasmesso a:

- Comando di Polizia Locale Unione dei Comuni del Miranese;
- Azienda USL 3 SERENISSIMA;
- ARPAV Dipartimento Provinciale;
- Prefettura;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza;
- Città metropolitana di Venezia.
- Regione Veneto

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

LA SINDACA
pavanella maria rosa

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*